

## PROVINCIA DI LECCE

### **ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - STRALCIO REGOLAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI**

#### **Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, adottato secondo quanto disposto all'art. 3, commi 55, 56 e 57 della Legge n. 244/2007, disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall'art. 32 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 e dall'art. 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, nonché dall'art. 110, comma 6, del D. Lgs 267/2000.

2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

#### **Articolo 2 – Individuazione del fabbisogno**

1. L'Ufficio che intende conferire l'incarico verifica la sua congruenza con le competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, nonché la temporaneità della necessità.

2. Il medesimo ufficio verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'amministrazione attraverso interpellanti interni, tenendo conto delle mansioni esigibili.

3. L'Ufficio competente verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo, opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.

#### **Articolo 3 – Programma per l'affidamento degli incarichi e determinazione dei tetti di spesa.**

1. L'Ufficio competente, effettuate le verifiche di cui al precedente articolo, in caso di incarichi di studio, ricerca e consulenza deve comunque accertarsi della rispondenza dell'affidamento dell'incarico con la previsione contenuta nell'art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 relativa al programma approvato dal Consiglio Provinciale, fatte salve le materie e competenze previste e assegnate all'Ente da disposizioni legislative.

3. La spesa annua massima che può essere destinata al finanziamento degli incarichi di qualunque natura non può essere superiore a quella dell'anno 2007; il relativo importo viene espressamente determinato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

#### **Articolo 4 – Individuazione delle professionalità**

1. L'Ufficio competente predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'Ente.

b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;

c) durata dell'incarico;

d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);

e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;

f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

3. In ogni caso, per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;

b) godere dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

#### **Articolo 5 – Procedura comparativa**

1. L'Ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.

2. ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

a) qualificazione professionale;

b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;

c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;

d) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;

e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.

3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore a tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e

proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

4. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica, l'amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

### ***Articolo 6 – Esclusioni***

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6 bis e 6 quater dell'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei Nuclei di Valutazione

2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria, che non è riconducibile sia fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, rientranti in particolare nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (partecipazione a convegni e seminari, docenze a dipendenti pubblici, ecc.).

### ***Articolo 7 – Durata del contratto e determinazione del compenso***

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati .

2. l'Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve essere comunque assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.

3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

### ***Articolo 8 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico***

1. Il Dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo. Mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati .

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

3. Qualora i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti, il Dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente prestabilito.

4. Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

### ***Articolo 9 – Pubblicità ed efficacia***

1. Dell'avviso di cui di cui all'art. 4 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione e attraverso altri mezzi di comunicazione.

2. L'amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante formazione e pubblicazione, sul proprio sito istituzionale e con aggiornamento tempestivo, degli elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa;

3. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso.

4. L'efficacia dei contratti è subordinata all'adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, ai sensi dell'art. 3, comma 18, della Legge n. 244 del 2007.